

**REGOLAMENTO DELLA GLATI PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI AIUTI FINANZIARI
DERIVANTI DAL DECRETO LEGISLATIVO SULL'ARTIGIANATO 2013-2016 (DL ART)**

Titolo I: Condizioni generali

- Art. 1**
Documenti di riferimento
- Il presente regolamento definisce le modalità di attribuzione degli aiuti finanziari in applicazione delle disposizioni:
- del DLArt;
 - del contratto di prestazione sottoscritto tra il Consiglio di Stato e la Federazione delle Associazioni di Artigiani del Ticino (Glati);
 - del Piano delle attività approvato dall'Assemblea della Glati;
 - della convenzione per l'applicazione del marchio di origine e di qualità "Artigianato del Ticino".
- Art. 2**
Beneficiari degli aiuti
- I beneficiari degli aiuti ai sensi dell'Art.3 del DLArt sono:
- a) tutti gli artigiani presenti nel Canton Ticino;
 - b) le associazioni professionali e di categoria.
- Art. 3**
Tipologia delle azioni sostenute
- Possono essere presentati progetti di tipo promozionale, organizzativo, gestionale o di cooperazione.
- Sono sostenuti progetti volti a:
- a) mantenere viva e ricreare la tradizione artigianale nel territorio, in particolare nei settori della pietra, del legno, della lana, della terracotta e del vetro;
 - b) promuovere la conoscenza e la qualità dei prodotti dell'artigianato del territorio, in particolare con la raccolta e l'organizzazione delle informazioni, la partecipazione o organizzazione di eventi culturali e commerciali, la promozione ed il controllo della applicazione del marchio ;
 - c) migliorare la formazione professionale specifica degli artigiani attraverso lo sviluppo e l'attuazione di corsi di istruzione o perfezionamento professionale quali in particolare corsi su tecniche d'artigianato tradizionale locale;
 - d) favorire sia l'autoimprenditorialità che il mantenimento e la creazione di posti di lavoro nelle zone periferiche, attraverso la realizzazione di centri di competenza, l'analisi dei bisogni ed una attività di consulenza e affiancamento in proprio o con la collaborazione di altri soggetti.
- Art. 4**
Forma di aiuto e spese computabili
- E' previsto un contributo finanziario a fondo perso per un ammontare massimo del 50% dei costi computabili del progetto presentato.
Per il calcolo del sussidio sono computate solo le spese indispensabili all'adempimento economico e razionale del compito.
- Art. 5**
Modalità di inoltrare della richiesta generale
- Le richieste di sostegno o di aiuto vanno presentate in forma scritta o elettronica con:
- le indicazioni precise sul richiedente (curriculum personale);
 - le motivazioni della richiesta;
 - gli obiettivi della proposta;
 - descrizione dettagliata dell'oggetto della richiesta di sostegno;
 - i risultati attesi;
 - la tempistica di realizzazione;



- la tipologia di richiesta;
- l'analisi delle prospettive e comparazioni di mercato;
- la cifra d'affari;
- i costi di gestione;
- la valutazione dell'impegno richiesto;
- la richiesta economica;
- il piano di finanziamento (compresa la quota di finanziamento diretto).

La richiesta va inoltrata al segretariato della Glati entro il 31 di marzo di ogni anno ad eccezione dei casi di cui agli articoli 12 e 13.

Art. 6

Procedura di valutazione

La valutazione della richiesta completa avviene, su preavviso della commissione tecnica coinvolta, da parte del comitato della Glati.

La commissione tecnica coinvolta può richiedere complementi di informazione per una migliore valutazione della domanda.

Le richieste vengono giudicate in base ai seguenti criteri:

- coerenza con il piano d'attività della Glati;
- qualità della richiesta;
- sostenibilità economica;
- impatto sulla redditività e la produttività dell'artigiano.

Art. 7

Decisione

La decisione è presa dal comitato della Glati allo scadere dei 60 giorni dalla ricezione completa della richiesta. Nella decisione viene esplicitato:

- il montante dell'aiuto finanziario concesso;
- le condizioni e gli oneri ad essa legati, comprese le modalità di versamento dell'aiuto finanziario;
- la procedura di reclamo e di ricorso.

Art. 8

Reclamo

Entro 30 giorni dalla decisione il richiedente può interporre reclamo al comitato della Glati, fornendone le motivazioni ed eventualmente producendo nuova documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo inviato per lettera raccomandata il comitato della Glati prende la decisione sul reclamo.

Art. 9

Ricorso

Conformemente all' art. 11 del DLArt, contro la decisione del comitato della Glati concernente aiuti finanziari è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione. Le decisioni sono impugnabili entro lo stesso termine davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 10

Controllo e verifica

Il comitato della Glati, anche attraverso le proprie commissioni, verifica il corretto utilizzo degli aiuti in conformità agli obiettivi previsti dal progetto e alla tempistica approvata.

Art. 11

Sanzioni

In caso di violazione delle condizioni relative agli aiuti finanziari concessi, il comitato della Glati invia una diffida al beneficiario con la richiesta di ottemperarvi entro un determinato termine.

Se entro il termine fissato non vengono apportati gli interventi necessari a recuperare la situazione in conformità al progetto approvato, sarà inviata una diffida di sospensione dei finanziamenti ed eventualmente di richiesta di rimborso del finanziamento già versato.

Titolo II: Condizioni particolari

Art. 12

Negozi

- A sostegno dell'attività di produzione e commercializzazione dei prodotti conformi al marchio ed alla convenzione commerciale con gli artigiani, può essere richiesta dalle associazioni membre della Glati una partecipazione alle spese di affitto fino al 50% dei costi computabili per un massimo di fr. 10'000.- all'anno.
- A parziale copertura dei costi del personale operante nei negozi delle associazioni della Glati nella loro funzione di coordinamento con gli altri negozi, dei costi delle attività di collaborazione con i musei, dei costi di consulenza nell'applicazione del marchio e di consulenza e orientamento degli artigiani possono essere concessi aiuti finanziari fino al 50% di tali costi per un massimo di fr. 10'000.- all'anno;
- L'aiuto complessivo per negozio riconosciuto non può superare fr. 15'000.-.

La relativa domanda va presentata con un preventivo di spesa entro il 31 dicembre dell'anno precedente con l'indicazione dei locali che sono utilizzati, una copia del contratto di affitto, una previsione della cifra d'affari e dei costi di gestione.

Il contributo viene versato in due semestralità posticipate.

Il segretariato verifica la corretta attuazione dell'attività di collaborazione ed i risultati conseguiti.

In caso di mancato rispetto dell'attività di collaborazione, il comitato della Glati invia un ammonimento, concedendo un termine di 60 giorni per riorganizzare le attività. Trascorso infruttuoso detto termine sarà inoltrata una diffida con un termine di 30 giorni trascorsi i quali viene sospesa ogni prestazione ed eventualmente richiesto un rimborso per i contributi già versati.

Art. 13

Investimenti in macchinari

E' possibile richiedere un contributo per l'acquisto di macchinari necessari per l'attività artigianale. Verrà data la priorità agli artigiani che rispettano le condizioni del marchio e della convenzione commerciale.

La domanda deve contenere la descrizione della propria attività ed esperienza, le motivazioni dell'acquisto, la descrizione dell'innovazione di prodotto o del processo atteso, l'incremento di qualità e produttività prevista, le previsioni di vendita della produzione, i canali commerciali previsti, ed almeno 3 offerte di preventivo di acquisto.

La Glati fissa le priorità di investimento annualmente secondo le esigenze e le richieste del mercato e l'ammontare disponibile.

il contributo a fondo perso non può superare il 50% dell'investimento per un investimento massimo di fr. 20'000.-.

La decisione del comitato della Glati sul finanziamento e sul suo ammontare è assunta entro 90 giorni dalla presentazione della domanda completa dando priorità alle domande che garantiscono il miglior rapporto tra il finanziamento e l'incremento della redditività per l'artigiano

richiedente, sino ad esaurire la disponibilità.

Dalla data d'acquisto il bene deve rimanere funzionante e produttivo per almeno una durata di 5 anni. In caso di sospensione dell'utilizzo prima di tale termine è richiesto un rimborso proporzionale al periodo trascorso dalla messa in funzione.

Una volta all' anno è richiesta una breve relazione sull'utilizzo dei macchinari oggetto del finanziamento.

Art.14

Progetti legati alla comunicazione e promozione dell'artigianato

Non vengono accettate proposte di aiuto finanziario per progetti di comunicazione e promozione dell'artigianato, poiché di stretta competenza della Glati.

Titolo III:Marchio

Art. 15

Beneficiari dell'utilizzo del marchio

Il marchio è applicabile ai prodotti commercializzati tramite la Glati realizzati in Ticino da soggetti che abbiano sottoscritto l'accordo commerciale di collaborazione e che certifichino la coerenza con le regole del marchio.

Art. 16

Modalità per l'uso del marchio

Il marchio viene utilizzato dalle associazioni della Glati:

- a) nei propri negozi;
- b) in occasione di manifestazioni promozionali, comuni o di singole associazioni della Glati;
- c) quale immagine pubblicitaria nelle vetrine, su insegne , materiale e prospetti pubblicitari, su imballaggi e materiale d'ufficio, per comunicati stampa ecc.

Art. 17

Condizioni per la richiesta dell'uso del marchio

Il marchio viene applicato sui prodotti di fattura artigianale rispondendo ai criteri di qualità, quali :

- a) esecuzione tecnica ineccepibile e con materiale appropriato, secondo le tecniche dell' arte;
- b) funzionalità adeguata;
- c) rispetto dei requisiti di leggi specifiche;

inoltre:

- d) gli oggetti non devono essere calchi di prodotti industriali;
- e) quelli di fattura tradizionale devono essere conformi alla tradizione o esserne una buona reinterpretezione;
- f) quelli di fattura contemporanea devono avere spiccato contenuto creativo e non essere copie manifeste di altri artigiani;
- g) gli oggetti possono contenere parti accessorie (manici, turaccioli, candele, bottoni, parti metalliche ecc) di fabbricazione non artigianale.

Art.18

Costi per l'uso del marchio

L'uso del marchio non ha costo diretto per la singola associazione a condizione del rispetto delle condizioni concordate.

Art. 19

Uso del marchio:

a) Controllo

La sorveglianza sulla corretta applicazione della convenzione del marchio è attribuita al comitato della Glati . In particolare:

- a) si pronuncia su tutte le questioni riguardanti la sua interpretazione
- b) propone nei casi di sua violazione delle sanzioni (vedi Art.20).

E' escluso l' uso del marchio da parte di singoli artigiani nella vendita diretta.

Art. 20

b) Sanzioni

In caso di violazione sono previste le seguenti sanzioni da parte della Glati:

- richiamo;
- ritiro temporaneo del diritto di applicazione del marchio;
- esclusione immediata dalla convenzione con conseguente perdita di qualsiasi utilizzazione del marchio.

Art. 21

c) Ricorsi

Contro le decisioni di cui agli Art. 19 e 20 è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione. Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili entro lo stesso termine davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

**Per la Federazione delle Associazioni di
artigiani ticinesi (GLATI)**

Il Presidente:
Claudio Gianettoni



Luogo e data: 6.6.13